



VADEMECUM SULLE PENSIONI

Si è cercato, con questo vademecum, di fornire alcune fondamentali informazioni ai lavoratori in merito alla materia pensionistica.

Ovviamente non si sono potute affrontare tecnicamente tutte le tematiche di questa complessa materia, anche per ragioni di brevità, tuttavia, auspichiamo che questo lavoro riesca, comunque, ad essere un semplice ed utile strumento di informazione.

Stefano Perini

Vincenzo Santoro

INTRODUZIONE

La normativa previdenziale per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco si è costituita con forti elementi di differenziazione in base alle varie professionalità presenti nell'ambito del Corpo.

In particolare:

- 1) - per i Vigili, Capi Squadra e Capi Reparto – la normativa di riferimento è data dalle specifiche disposizioni presenti nel D.P.R. 1092/73;
- 2) - per funzionari tecnici, dirigenti e personale S.T.A.C. si rinvia alla normativa generale per il personale civile dello Stato;
- 3) - per il personale elicotterista e imbarcato – la legge di riferimento è sempre il D.P.R. 1092/73, ma con apposite disposizioni che consentono di beneficiare di riduzioni del limite per l'accesso alla pensione di anzianità.

Dal funzionamento del complesso impianto si sono manifestate, nel tempo, forti incongruenze e sperequazioni, soprattutto in considerazione del fatto che alcune professionalità nell'ambito della categoria, pur effettuando analoga attività, erano soggette a trattamenti previdenziali diversi.

Inoltre, per effetto soprattutto delle dinamiche demografiche ed occupazionali ma anche della molteplicità di regimi, con regole diverse, in base alle quali spesso venivano riconosciuti privilegi ingiustificabili, il sistema previdenziale nel suo complesso ha cominciato a manifestare, nel corso degli anni, preoccupanti squilibri destinati, nel tempo, se non prontamente corretti, a determinare una situazione di generale squilibrio.

Le numerose iniziative in campo previdenziale promosse dai vari governi, pur incidendo in maniera sensibile sulla spesa, non hanno però mai assunto i caratteri di una vera e propria riforma organica.

Ciò ha determinato un vero e proprio "terrorismo psicologico" tra i lavoratori con la ovvia conseguenza che un buon numero di addetti, in possesso dei requisiti per essere collocati in pensione, hanno lasciato il lavoro attivo.

Le ripercussioni sull'intero sistema sono state pesantissime.

L'incremento della spesa previdenziale ha riproposto l'esigenza di realizzare una riforma previdenziale che riportasse in equilibrio il sistema e, al tempo stesso, realizzasse una sostanziale unificazione delle regole tra i lavoratori del settore privato e i dipendenti dell'area pubblica.

Si è giunti quindi, nel corso dell'anno 1995, alla definizione della Legge di riforma della previdenza (Legge 335).

Per quanto attiene i dipendenti appartenenti all'area Vigili, Capi Squadra e Capi Reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la riforma del sistema previdenziale si è attuata con l'applicazione del Decreto Legislativo 165/97 che ha avuto effetti dal 1-1-1998.

Prima di passare alla trattazione delle singole prestazioni, giova ricordare che il sistema pensionistico obbligatorio è un sistema cosiddetto "*a ripartizione*", nel senso che le pensioni sono pagate con i contributi posti a carico dei lavoratori in attività e degli enti datori di lavoro.

I PROVVEDIMENTI SULLA PREVIDENZA

Come si è precedentemente accennato nel corso degli anni sono state introdotte diverse disposizioni previdenziali che hanno riguardato anche la categoria dei VV.F., in particolare:

D.P.R. 1092/73:

- norme in materia di trattamento previdenziale per il personale civile e militare dello Stato.

D.Lgs. 503/1992 (Governo Amato):

- elevazione del requisito di accesso alla pensione di vecchiaia da 15 a 20 anni (riduzione pensioni baby);
- modifiche al calcolo delle pensioni in base all'anzianità posseduta al 1992 con l'introduzione di due quote di calcolo.

Legge 537/1993 (Governo Ciampi):

- introduzione di penalizzazioni in caso di pensionamento anticipato;
- I° blocco temporaneo dei pensionamenti.

Legge 724/1994 (Governo Berlusconi):

- riduzione aliquota di rendimento;

- II° blocco temporaneo dei pensionamenti.

Legge 335/95 (legge di riforma del sistema previdenziale):

- norma che ha introdotto modifiche al sistema previdenziale per tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati.

D.Lgs. 165/97:

- norma di riferimento per la riforma del sistema previdenziale per il personale militare, delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per i vigili del fuoco.

TIPOLOGIE DI PROVVIDENZE

Prima di entrare nel merito della normativa sulla previdenza è bene parlare delle varie opportunità di pensionamento:

PENSIONE DI VECCHIAIA:

- quando si raggiunge il limite massimo di età, si viene collocati in pensione d'ufficio;
- si ha diritto al trattamento economico pensionistico a condizione che si abbia una anzianità di servizio minima.

Il servizio termina il primo giorno del mese successivo al compimento del limite massimo di età.

PENSIONE DI ANZIANITA':

- è un tipo di provvidenza che consente il collocamento in pensione in data antecedente al limite massimo di età a condizione che il lavoratore sia in possesso dell'anzianità di servizio necessaria.

PENSIONE DI INABILITA':

- è una tipologia di provvidenza alla quale possono accedere i dipendenti che lasciano il lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio a cui sia riconosciuta la permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
- Per l'ottenimento del trattamento economico occorrono almeno cinque anni di contributi.

PENSIONE PRIVILEGIATA:

- è una tipologia di provvidenza che si può ottenere all'atto del collocamento in pensione a condizione che il dipendente abbia contratto infermità dipendente da causa di servizio;
- tale condizione consente di ottenere una maggiorazione economica sul trattamento di pensione.

LA LEGGE 335 DELL'8 AGOSTO 1995

Con l'emanazione di questa norma sono stati introdotti alcuni principi che, nell'applicazione, tengono in considerazione l'anzianità contributiva di ogni lavoratore all'atto dell'emanazione della nuova norma.

Il sistema di calcolo della pensione dal 1-1-1996 diventa di tre tipi.

RETRIBUTIVO	CONTRIBUTIVO
Si applica ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31-12-1995. L'importo della pensione è calcolato sulle retribuzioni percepite.	<p><i>Si applica ai lavoratori con prima occupazione dal 01-01-96.</i></p> <p><i>l'importo della pensione è calcolato sulla media dei contributi versati nel corso della vita lavorativa.</i></p>
MISTO	
<p><i>Si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31-12-1995 e l'importo della pensione è calcolato sulla sommatoria del sistema contributivo e di quello retributivo.</i></p>	

Inoltre la legge prevede:

- 1)- Il mantenimento delle pensioni di anzianità, con possibilità di percepimento della pensione purché si sia in possesso di una determinata età anagrafica e di una anzianità di contributi.
- 2)- L'istituzione della cassa pensioni presso l' I.N.P.D.A.P.
- 3)- Che le competenze accessorie confluiscono nella retribuzione imponibile e quindi utili ai fini del calcolo della pensione (es. prevenzione, vigilanza, 626, straordinari vari).
- 4)- Che le lavoratrici con prole possano anticipare o incrementare il trattamento pensionistico (provvedimento a regime).
- 5)- L'opportunità di inserire periodi figurativi per l'educazione dei figli e per attività di assistenza e cura ai famigliari disabili.

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il sistema contributivo si caratterizza per la stretta correlazione tra la prestazione pensionistica e i contributi versati.

Resta, comunque, confermato l'impianto a ripartizione, attraverso l'utilizzazione del monte contributi a copertura della spesa pensionistica corrente. Di fatto, quello contributivo

può definirsi un sistema a capitalizzazione fittizio, nel quale i contributi risultano virtualmente accantonati e rivalutati in conti individuali.

DESTINATARI

- tutti i dipendenti che hanno iniziato l'attività lavorativa dal 1-1-96;
- i lavoratori con meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, per il calcolo del periodo che verrà maturato successivamente a tale data;
- tutti i lavoratori che optano per l'integrale applicazione del sistema contributivo, in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore a 15 di cui almeno 5 prestati successivamente al 01-01-1996. Per questi lavoratori la prima data utile per l'esercizio dell'opzione è il 1-1-2001.

REQUISITI PER IL DIRITTO

Per tutti i lavoratori cui si applica integralmente il nuovo modello, il diritto alla pensione si consegue, previa risoluzione del rapporto di lavoro:

- a partire da 57 anni di età, con un minimo di 5 anni di anzianità contributiva effettiva e con un importo di pensione non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale (per l'anno 2000 l'importo dell'assegno è di £.8.366.800);
- al compimento del limite massimo di età, indipendentemente dall'importo della pensione, ma sempre con 5 anni di contribuzione effettiva;
- con 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica (sono esclusi dal computo i riscatti dei periodi di studio e i versamenti volontari).

CALCOLO

Con il sistema di calcolo contributivo, l'importo della pensione annua lorda è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi (*mc*) per il coefficiente di trasformazione (*ct*) relativo all'età anagrafica posseduta dal lavoratore al momento del pensionamento:

$$mc \times ct = \text{importo pensione annua}$$

Il montante contributivo individuale si ottiene sommando i contributi annui, pari al 33% della retribuzione imponibile (aliquota di computo), rivalutati annualmente, esclusa la contribuzione dello stesso anno, in base alla variazione media del prodotto interno lordo nel quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE		
DIVISORI	ETA'	VALORI
21,1869	57	4,720
20,5769	58	4,860
19,9769	59	5,006
19,3669	60	5,163

Per il personale che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età, il montante contributivo individuale è determinato incrementando di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicata per l'aliquota di computo.

ESEMPIO:

Se un vigile cessa dal servizio al compimento del 60° anno di età e la sua retribuzione lorda dell'ultimo anno di servizio è di 45 milioni, il montante individuale di contributi per quell'anno non sarà di £. 14.850.000 (ovvero 33% di 45 milioni), bensì di 74.250.000, pari al 33% di 225 milioni (cioè 5 x 45.000.000).

Tale importo si aggiungerà al montante contributivo individuale maturato a quel momento.

Al montante complessivo così determinato si applicherà il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica di 60 anni

IL SISTEMA RETRIBUTIVO

Tale sistema di calcolo, come precedentemente detto, è correlato alle retribuzioni percepite dal lavoratore.

DESTINATARI

- i lavoratori in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995;
- i lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31-12-95, per il calcolo del periodo maturato prima di questa data. Per questi lavoratori, che avranno la pensione calcolata in parte con sistema retributivo e in parte con il sistema contributivo, il diritto alla pensione si consegue in base ai requisiti anagrafici e contributivi previsti nel sistema retributivo.

I VIGILI DEL FUOCO E LA RIFORMA PREVIDENZIALE

La legge di riforma delle pensioni è applicata in due diverse modalità.

Per il personale S.T.A.C. e dell'area funzionari e dirigenti, viene applicata integralmente la Legge 335/95.

Al personale del settore V.P. C.S. e C.R. viene applicato il D.Lgs. 165/97 che prevede diverse modalità avendo considerato come principio di partenza il precedente sistema previdenziale (D.P.R. 1092/73).

Per questi ultimi lavoratori viene previsto un graduale innalzamento a 60 anni del limite massimo di età per le pensioni di vecchiaia.

Inoltre per le pensioni di anzianità è previsto un canale di uscita diverso (con requisiti più bassi rispetto a quelli della Legge 335).

PENSIONI DI VECCHIAIA:

I nuovi limiti di età anagrafica fissati per il collocamento in pensione sono elevati gradualmente fino a raggiungere a regime il limite di 60 anni, come specificato nella seguente tabella.

Fino al 2001	rimane il limite di 57 anni
Dal 2002 al 2004	si va in pensione a 58 anni
Dal 2005 al 2007	si va in pensione a 59 anni
Dal 2008 in poi	si va in pensione a 60 anni

E' inoltre richiesto il limite contributivo di almeno di 19 anni che a partire dal 1-1-2001 sarà a regime di 20 anni.

La pensione di vecchiaia è attribuita dal giorno successivo alla cessazione dal servizio.

PENSIONI DI ANZIANITA'

La Legge 335/95, come precisato in precedenza, ha modificato, per tutti i dipendenti pubblici (compresi i Vigili del Fuoco, le opportunità di collocamento in pensione per anzianità.

I ^ ipotesi

Dal 2000	con 54 anni di età	e 35	anni di contributi
Dal 2001 al 2002	con 55 anni di età	e 35	anni di contributi
Dal 2003	con 56 anni di età	e 35	anni di contributi
Dal 2004 in poi	con 57 anni di età	e 35	anni di contributi

II ^ ipotesi

Dal 2000 al 2003	con 37 anni di contributi e nessun vincolo età
Dal 2004 al 2005	con 38 anni di contributi e nessun vincolo età
Dal 2006 al 2007	con 39 anni di contributi e nessun vincolo età
Dal 2008 in poi	con 40 anni di contributi e nessun vincolo età

Per il personale appartenente ai ruoli di Vigili, Capi Squadra e Capi Reparto esiste una ulteriore opportunità di uscita che tiene conto sia dell'anzianità contributiva che dell'età anagrafica diversa rispetto al restante personale.

La motivazione per la quale esiste questo ulteriore canale di uscita deriva, come abbiamo detto precedentemente, dalla vecchia normativa (D.P.R. 1092/73) che considerava

parametri diversi per il raggiungimento del limite massimo contributivo (aliquota di rendimento) e che consentiva di essere collocati in pensione per anzianità con 30 anni di contributi.

In pratica per i primi 20 anni di contributi il dipendente maturava il 44% della base pensionabile, dopodichè per ogni anno di servizio in più veniva maturata una aliquota del 3,6%.

Pertanto con ulteriori 10 anni di servizio si maturava il restante 36%.

20 anni di servizio = 44% della base pensionabile

10 anni di servizio = 36% della base pensionabile

quindi:

con 30 anni di servizio si raggiungeva l'80% della base pensionabile, aliquota che consentiva di percepire il massimo della pensione.

Considerato il principio esposto e considerato che l'aliquota di rendimento dal 1-1-98 è variata dal 3,6% al 2% (Legge 724/94), il requisito per raggiungere il massimo dell'80% non sarà più di 30 anni di servizio, ma sarà necessaria una ulteriore permanenza in servizio.

Ovviamente tale ulteriore permanenza dipenderà dall'anzianità posseduta al 31-12-97.

E S E M P I O

VV.F. CHE AVEVA 20 ANNI DI SERVIZIO AL 31-12-97

Rendimento maturato	44%
Ulteriore permanenza in servizio	
per raggiungere aliquota dell'80%	18 anni e 4 mesi
Anzianità contributiva per la pensione	38 anni 4 mesi
Età anagrafica necessaria	53 anni
Riassumendo, per andare in pensione di anzianità tale lavoratore dovrà avere i seguenti requisiti:	
38 anni e 4 mesi	53 anni di età cioè sarà in pensione nel 2015

La tabella che segue riassume in modo analitico i concetti esposti considerate le normative di legge vigenti.

Anni di servizio	Rendimento maturato	Periodo mancante per raggiungere l'80%	Anni di servizio necessari	Età anagrafica necessaria	Anno di collocamento in pensione
------------------	---------------------	--	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

Al 31-12-97					
29	76,4 %	1 a 10 m	30a 10m	50 anni	1999
28	72,8 %	3 a 8 m	31a 8m	52 anni	2001
27	69,2 %	5 a 5 m	32a 6m	53 anni	2003
26	65,6 %	7 a 3 m	33a 4m	53 anni	2004
25	62%	9 a	34a 2m	53 anni	2006
24	58,4 %	10a 10m	35a	53 anni	2008
23	54,8 %	12a 8m	35a 10m	53 anni	2010
22	51,2 %	14a 5m	36a 8m	53 anni	2012
21	47,6 %	16a 3m	37a 8m	53 anni	2014
20	44 %	18a	38a	53 anni	2015

Va precisato che, per i VV.F., la norma che prevede l'introduzione dell'aliquota al 2% decorre dal 1-1-98, mentre per tutti gli altri lavoratori del pubblico impiego decorre dal 1-1-95.

Inoltre è bene ricordare che l'attuale normativa esclude l'arrotondamento a 1 anno nel caso del raggiungimento dell'anzianità superiore ai 6 mesi e 1 giorno.

CALCOLO

La pensione dei lavoratori a cui si applica per intero il sistema retributivo (soggetti con più di 18 anni di contributi al 31-12-95) è composta di due quote (quota A e quota B):

Quota A

Corrispondente ai periodi di contribuzione maturata al 31-12-1992. Importo determinato applicando alla retribuzione pensionabile percepita dal lavoratore nell'ultimo anno di servizio, l'aliquota di rendimento corrispondente agli anni di servizio valutabili alla data del 31-12-92.

Quota B

Corrispondente ai periodi di contribuzione successivi al 31-12-92. 1)- Per i lavoratori che a quella data avevano almeno 15 anni di contributi la quota è calcolata sulla media delle retribuzioni annue (incluse le competenze accessorie per la parte eccedente la maggiorazione stipendiale del 18%) rivalutate sulla base dell'indice ISTAT, il cui periodo di riferimento, per il triennio 1993-1995 è pari al 50% e, dal 1996, è pari al 66% del periodo mancante alla decorrenza della pensione per un massimo di 10 anni. Alla media delle retribuzioni rivalutate, si applica l'aliquota corrispondente agli anni di servizio valutabili dal 01-01-93 al momento della cessazione dal servizio.

$$QUOTA A + QUOTA B = IMPORTO PENSIONE$$

Per i lavoratori con meno di 15 anni di contributi al 31-12-92 la quota è calcolata sulla media delle retribuzioni annue (incluse le competenze accessorie per la parte eccedente la maggiorazione stipendiale del 18%) rivalutate sulla base dell'indice ISTAT per il periodo dal 1-1-93 fino alla data di cessazione dal servizio. Alla media delle retribuzioni annue rivalutate, si applicano per il triennio 1993-1995 le vecchie aliquote. Per il periodo successivo al 1-1-1996 e fino alla data di pensionamento la quota pensione è determinata con il sistema contributivo quota C

$$QUOTA A + QUOTA B + QUOTA C = importo pensione$$

APPLICAZIONE LEGGE 177/73

Ai fini del calcolo della pensione va precisato che la legge 177/73 consentiva che alcune voci dello stipendio fossero incrementate del 18%.

Pertanto la quota della pensione spettante al dipendente che raggiungeva il massimo corrispondeva al 94% dello stipendio.

Attualmente per effetto di una circolare dell' I.G.O.P. in applicazione della legge 335, l'incremento del 18% sopra citato viene mantenuto in caso che il dipendente percepisca emolumenti accessori fino a un montante del 18%.

In caso di superamento di questo montante, l'aliquota subirà una ulteriore integrazione nel calcolo della pensione.

PENSIONE DI REVERSIBILITA'

Le informazioni che abbiamo fornito riguardano la pensione normale o ordinaria, diretta, cioè la pensione che viene erogata al dipendente che cessa l'attività di servizio.

Qualora il dipendente muore la pensione che viene trasferita al coniuge o altro superstite viene chiamata PENSIONE DI REVERSIBILITA'. La ripartizione delle quote spettanti ai superstiti avviene in base al numero degli stessi purchè aventi diritto.

SERVIZI UTILI AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

All'atto dell'assunzione in servizio ogni dipendente può unire tutti i contributi di cui era in possesso precedentemente.

Inoltre possono essere cumulati tutti i servizi prestati precedentemente in altre amministrazioni pubbliche.

Brevemente vi illustriamo i vari tipi di cumuli che possono essere effettuati dagli appartenenti al corpo Nazionale VV.F. ai fini previdenziali.

1)- RICONGIUNZIONE (Legge n. 29/79)

Se un dipendente proviene da una o più situazioni contributive diverse da quella dello Stato, può cumulare tutti gli anni di contributi al fine di costituire un'unica pensione.

La ricongiunzione può essere a titolo gratuito o oneroso.

A titolo gratuito si possono ricongiungere i periodi di servizio prestati presso enti pubblici soppressi, qualora il personale sia stato trasferito da enti pubblici aventi apposite casse pensioni.

A titolo oneroso si possono ricongiungere i contributi versati presso enti previdenziali diversi (I.N.P.S. e altri) previo domanda dell'interessato.

Ovviamente la ricongiunzione può essere realizzata qualora il dipendente non percepisce pensione per i contributi precedentemente versati.

2)- RISCATTO

Il riscatto è una delle forme onerose di riconoscimento dei servizi che consente di valutare periodi di lavoro o periodi particolari non coperti da contribuzione assicurativa.

Possono essere ammessi a riscatto i seguenti servizi:

- 1)- servizi prestati in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'INPS;
- 2)- servizi non di ruolo prestati prima del 1-6-74;
- 3)- studi universitari;
- 4)- diplomi di specializzazione post-universitari.

3)- RIUNIONE

Nel caso di dipendente che ha prestato attività lavorativa di ruolo presso più amministrazioni dello Stato o nel caso di diversi periodi di servizio presso la stessa amministrazione, si può provvedere a domanda alla riunione dei vari tipi di contributi.

4)- COMPUTO

Si tratta del riconoscimento a titolo gratuito dei servizi non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato e diversi con iscrizione all'I.N.P.S.

L'applicazione del computo avviene a domanda da parte del dipendente.

Rientra in questo istituto, ad esempio, il personale che ha prestato servizio di vigile del fuoco discontinuo.

Ovviamente conviene tale procedura in quanto non comporta alcun onere per il dipendente.

5)- MAGGIORAZIONE DEI SERVIZI

I servizi svolti nel Corpo Nazionale VV.F. in qualità elicotteristi e di addetti navali consentono, a domanda e con onere a carico degli interessati, di poter maggiorare la effettiva durata del servizio prestato.

Praticamente pur non essendo valide ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, vengono computate in aggiunta al servizio effettivo e quindi determinano le condizioni per avere una aliquota maggiore ai fini del calcolo della pensione.

Roma, 14 Giugno 2000